

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 12 ottobre 2018, n. 222

**Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Approvazione delle “Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del TFUE e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”.**

l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**VISTA** la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTO** l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTI** gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);

**VISTI** gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario incaricato, dott.ssa Angela Anemolo, confermata dal Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca, dott. Domenico Campanile;

**VISTA** la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento “Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva da promuovere nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE);

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale da parte del FEASR, e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione digitale”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente il prof. Gianluca

Nardone ed è stabilito che l'incarico comporta il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d'Area in materia di Fondi Comunitari;

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante "Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2014 – 2020 - Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412";

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2017) 3154 del 05/05/2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approva l'ultima modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

**CONSIDERATO** che l'art. 107 paragrafo 1 del TFUE dispone che, salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il mercato interno gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero, mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;

**CONSIDERATO** che, in base all'art. 108 del TFUE, la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuto esistenti, proponendo le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno; qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato;

**CONSIDERATO** che l'art. 109 prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura;

**PRESO ATTO** che la trasparenza nella concessione degli aiuti di Stato è essenziale per la corretta applicazione delle norme del TFUE e favorisce un migliore rispetto delle norme, una maggiore responsabilità, una valutazione tra pari e, in ultima analisi, una maggiore efficienza della spesa pubblica;

**VISTO** il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), da ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130. (G.U. n. 185 dell'8-8-2008 - Suppl. ordinario n. 188) che, accanto al trattato sull'Unione europea (TUE), è uno dei trattati fondamentali dell'Unione europea (UE); assieme costituiscono le basi fondamentali del diritto primario nel sistema politico dell'UE; secondo l'articolo 1 del TFUE, i due trattati hanno pari valore giuridico e vengono definiti nel loro insieme come "i trattati".

**CONSIDERATO** che l'art. 81 del citato Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede l'obbligo di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato per i finanziamenti non rientranti nell'art.42 del TFUE e, di conseguenza, dichiara che sono compatibili con il mercato interno gli interventi a valere sul FEASR che interessano i prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali esentandoli, di fatto, dall'obbligo di notifica e s.m.i., pubblicato in GUUE L 193/2014;

**VISTI** gli “Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020” (2014/C204/01) e s.m.i.;

**VISTA** la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016 che approva i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020 e la determinazione n. 1 dell’11/01/2017 che modifica i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020;

**VISTO** l’Atto Dirigenziale n. 163 dell’08/08/2017 col quale è stata adottata l’*“Esenzione dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE per i Regimi di aiuto previsti dal PSR Puglia 2014-2020 non rientranti nell’art.42 del TFUE”*;

**VISTO** l’Atto Dirigenziale n. 266 del 28/11/2017 col quale sono state definite alcune integrazioni e modifiche all’atto Dirigenziale n. 163/17;

**VISTO** l’Atto Dirigenziale n. 195 del 12/09/2018 col quale sono state approvate le “Linee Guida per l’applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato afferente gli interventi della Misura 19.2 PSR Regione Puglia 2014/2020 - Fondo FEASR”;

**VISTA** determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 che approva l’esito della valutazione e della graduatoria delle SSL dei GAL;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 che approva gli schemi di Convenzione tra la Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale (GAL);

**VISTE** le 23 Convenzioni sottoscritte in data 07/11/2017 tra la Regione Puglia e GAL, a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4;

**VISTO** che i GAL hanno indicato, nei loro Piani di Azione Locale, degli interventi non previsti dal PSR Puglia 2014/2020, inizialmente approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;

**CONSIDERATO** che i GAL possono prevedere sia interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, definendo modalità e finalità diverse, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalle norme sugli Aiuti di Stato (azioni e costi ammissibili, intensità di aiuto, etc.) e sia interventi non riconducibili a misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, con l’obbligo di definire elementi di base giuridica, intensità di aiuto, tipologia del beneficiario, etc;

**CONSIDERATO** che, tramite l’applicazione Web State Aid Notification Interactive (SANI), sono state trasmesse le informazioni sintetiche relative alla Sottomisura 19.2 – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, relativamente alla Misura 7;

**PRESO** atto che la Commissione Europea - Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale -, Ref. Ares (2018)5205386 del 10/10/2018 con la quale sono state richieste ulteriori informazioni di seguito precisate:

- 1) **Base giuridica:** la Commissione chiede di integrare la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 195/2018, quale base giuridica con cui si intendono concedere gli aiuti del regime indicato di cui alla - **Sottomisura 19.2 – Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo, Misura 7**”, con l’indicazione dei principi comuni di valutazione della Parte I, capitolo 3, degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (GUUE C 2014/2014);
- 2) **Beneficiari:** la Commissione chiede di poter precisare se i beneficiari di tale regime siano solo i Gruppi di Azione Locale;
- 3) **Durata:** la Commissione chiede un impegno nei confronti dei servizi della Commissione stessa ad adeguare il regime in oggetto alle norme sugli aiuti di Stato in vigore, anche dopo il 31/12/2020;

**CONSIDERATO** che, nel capitolo 13 del PSR Puglia 2014-2020 sono individuate le Misure e Sottomisure del Programma medesimo che sono assoggettate alla normativa sugli aiuti di Stato;

**RITENUTO** opportuno:

- riscontrare le precitate osservazioni;
- approvare le *“Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014/2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del TFUE, e concessi ai sensi degli Orientamenti per la concessione di aiuti di stato 2014/2020 per il settore agricolo, forestale e zone rurali e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”*, riportato nell’allegato A) del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, quale integrazione alla base giuridica delle Misure e Sottomisure del PSR Puglia 2014-2020 unitamente a quanto indicato dallo stesso PSR nonché agli Atti Dirigenziali n. 163/2017, n. 266/2007 e n. 195/18 sopra citati;
- applicare integralmente le suddette condizioni di validità ai regimi autorizzati dalla Commissione Europea;
- disporre che alcun aiuto verrà concesso a valere sulle misure e sottomisure del PSR Puglia 2014-2020, prima dell’acquisizione delle Decisioni di approvazione dei regimi di aiuto da parte della Commissione.

**I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.**

**Il Funzionario istruttore**

**(Dott.ssa Angela Anemolo)**

**Il Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari**

**(Dott. Domenico Campanile)**

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI**

**(ai sensi del D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

- di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare le *“Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014/2020 soggetti all’obbligo di notifica di cui all’art. 108, par. 3 del TFUE, e concessi ai sensi degli Orientamenti per la concessione di aiuti di stato 2014/2020 per il settore agricolo, forestale e zone rurali e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato”*, riportato nell’allegato A) del presente provvedimento, parte integrante e sostanziale, quale integrazione alla base giuridica delle Misure e Sottomisure del PSR Puglia 2014-2020 unitamente a quanto indicato dallo stesso PSR nonché agli Atti Dirigenziali n. 163/2017, n. 266/2007 e n. 195/18 sopra citati;
- di applicare integralmente le suddette condizioni di validità ai regimi autorizzati dalla Commissione Europea;
- di disporre che alcun aiuto verrà concesso a valere sulle misure e sottomisure del PSR Puglia 2014-2020, prima dell’acquisizione delle Decisioni di approvazione dei regimi di aiuto da parte della Commissione;

- di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso, in copia conforme all'originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e all'ufficio proponente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) e nel portale [www.psr.regione.puglia.it](http://www.psr.regione.puglia.it);
- è adottato in originale ed è composto da n. 8 (otto) facciate vidimate e firmate e dall'Allegato A), composto da n. 4 (quattro) facciate e vidimate e firmate;
- è immediatamente esecutivo.

**L'Autorità di Gestione del PSR 2014/2020**

**(Prof. Gianluca Nardone)**



## Allegato A)

all'Atto Dirigenziale n. 222 del 12/10/2018)

### REGIONE PUGLIA

#### Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

#### Programma di sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR

**Condizioni di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014/2020 soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, par. 3 del TFUE, e concessi ai sensi degli Orientamenti per la concessione di aiuti di stato 2014/2020 per il settore agricolo, forestale e zone rurali e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato.**

**Premessa**

Le condizioni e le disposizioni contenute nel presente provvedimento costituiscono, unitamente al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia nonché agli Atti Dirigenziali n. 163/17, n. 266/17 e n. 195 del 12/09/2018, la base giuridica di riferimento da applicare ai regimi di aiuto notificati relativi alle misure e sottomisure previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia.

Ai fini dell'attuazione delle misure del PSR sono considerati aiuti di stato gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, il sostegno finanziario concesso attraverso fondi pubblici idoneo ad attribuire un vantaggio economico a talune imprese ed a incidere sulla concorrenza, sono in principio, incompatibili con il diritto dell'Unione. La norma medesima contempla tuttavia alcune deroghe in base alle quali, in sostanza, una misura che integri le caratteristiche di un aiuto può essere compatibile con il diritto dell'Unione allorché persegua obiettivi di interesse generale chiaramente definiti (art. 107, paragrafi 2 e 3, del TFUE).

Gli aiuti di Stato del PSR 2014-2020, possono essere suddivisi in tre categorie:

- gli aiuti soggetti a notifica preventiva;
- gli aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva;
- gli aiuti cd. de minimis, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013;

Al capitolo 13 del PSR 2014-2020 della Regione Puglia sono individuate le Misure e le sottomisure che sono assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato, con l'indicazione delle norme di riferimento dell'Unione.

Il sostegno alle misure del PSR che non riguardano i prodotti allegato I del TFUE, è assoggettato, oltre che agli Atti Dirigenziali n. 163/17, n. 266/17 e n. 195/18 sopra citati, per quanto riguarda l'applicazione del Reg. UE n. 702/2014, alle regole sugli aiuti di Stato applicabili.

In particolare la normativa di riferimento è la seguente:

- Comunicazione della Commissione Europea "**Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020**" pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 del 01/07/2014, modificata dalle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 390 del 24.11.2015, pag. 4, e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 139 del 20.4.2018, pag. 4, e dalla rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 265 del 21.7.2016, pag. 5;
- **Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013** relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24/12/2013;
- **Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017** che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20/6/2017.

Gli aiuti concessi a valere sulle misure del PSR che sono assoggettate, oltre che agli Atti Dirigenziali n. 163/17, n. 266/17 e n. 195/18 sopra citati, per quanto riguarda l'applicazione del Reg. UE 702/2014, ed alle regole sugli aiuti di Stato contenute negli Orientamenti sopra citati, rispetteranno i seguenti requisiti:

- non saranno concessi aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno (cd. "*clausola Deggendorf*");

- sono escluse le imprese in difficoltà, così come definite nella Parte I, capitolo 2.4, punto 35(15), degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, nei limiti ed eccezioni previste dalla normativa europea sugli aiuti di stato applicabile al regime di aiuti di stato cui si dà attuazione (punto 26 degli Orientamenti);

- non sono subordinati all'obbligo, per il beneficiario, di avere la propria sede o di essere stabilito prevalentemente nello Stato Membro interessato, nonché subordinati all'obbligo dell'utilizzo di prodotti o servizi nazionali;

- **soglie:**

1) per gli aiuti agli investimenti di cui alla parte II, capitolo 3, sezioni 3.1- 3.2- 3.6- 3.10 degli Orientamenti per la concessione di aiuti di stato per il settore agricolo (GUUE C 204/2014):

Intensità di aiuto	Soglia di notifica
10%	7,5 milioni di EUR
15%	11,25 milioni di EUR
25%	18,75 milioni di EUR
35%	26,25 milioni di EUR
50% e oltre	37,5 milioni di EUR

- **trasparenza degli aiuti:** saranno concessi unicamente aiuti trasparenti, ossia gli aiuti per i quali è possibile calcolare l'Equivalente sovvenzione lordo a priori; sono esclusi gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale e sotto forma di misure di finanziamento del rischio;

- **effetto di incentivazione:** saranno concessi unicamente gli aiuti che hanno un "effetto incentivo" (presentazione, prima dell'avvio dei lavori, di una domanda di aiuto corredata da nome ed ubicazione dell'azienda, elenco dei costi ammissibili, tipologia ed importo dell'intervento); l'"effetto incentivo" è presunto per le categorie di aiuto elencate al punto 75 degli Orientamenti. Le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda, come stabilito al punto 72 degli Orientamenti;

- l'Autorità che concede l'aiuto calcola l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate devono essere intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. l'IVA non è considerata un costo ammissibile laddove recuperabile ai sensi della normativa nazionale;



- gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;
- per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, l'importo dell'aiuto deve corrispondere ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al punto 96 degli orientamenti deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo;
- cumulo: le agevolazioni non potranno essere cumulate con altri aiuti di Stato o aiuti de minimis, relativamente agli stessi costi ammissibili, se il cumulo supera l'intensità di aiuto o l'importo dell'aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione in base agli Orientamenti;
- per i regimi di aiuti agli investimenti nel settore forestale e nelle zone rurali, gli effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi devono essere limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati.
- **pubblicazione e informazione**: obbligo di pubblicazione del testo integrale del regime su un sito web regionale o nazionale e obbligo di pubblicazione delle informazioni relative agli aiuti individuali che superano i 500.000 euro in conformità del punto 128 degli Orientamenti; obbligo di rendere le informazioni accessibili al pubblico senza restrizioni per almeno dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto, conformemente al punto 131 degli Orientamenti;
- costi standard: gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013, a condizione che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione (articolo 7, par. 1 del Reg. 702/2014 così come modificato dal Reg. 2017/1084);
- entrata in vigore: Gli aiuti nell'ambito di regimi notificati saranno concessi solo dopo che la Commissione avrà approvato, mediante decisione, l'aiuto. Eventuali modifiche alle schede di misura richieste dalla Commissione saranno introdotte alla prima modifica utile del PSR. I regimi con durata che va oltre il 31/12/2020, approvati dalla Commissione europea secondo le norme degli Orientamenti per la concessione degli aiuti di stato 2014- 2020, saranno, laddove necessario, adeguati alle disposizioni normative che entreranno in vigore a partire dal 1/1/2021.
- I regimi, approvati dalla Commissione europea secondo le norme della parte II, sezioni 2.3 e 3.4, degli Orientamenti, devono prevedere una clausola di revisione al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti in tali sezioni, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti di cui alle suddette sezioni:
- dimensione aziendale: ai fini del controllo della dimensione aziendale dell'azienda richiedente l'aiuto ed in particolare per verificare lo status di microimpresa, piccola o media impresa (PMI), si applica la definizione di PMI fornita nell'allegato I, articolo 2, del Reg. (UE) n. 702/2014.